

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È corrente, a far tempo dall'anno 1972, un'Associazione, senza scopo di lucro, sotto la denominazione:

“ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali”

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Milano.
2. Sezioni decentrate o Uffici distaccati di Sezione possono essere istituiti dal Consiglio Direttivo.
3. Il domicilio (con le indicazioni eventuali dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefax) dei soci, degli associati, dei componenti il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

Art. 4 - Scopo Sociale

1. L'Associazione si propone di:
 - svolgere attività culturale, di formazione ed aggiornamento professionale, attraverso opportune iniziative nel campo della gestione dei rischi aziendali ed in campo assicurativo;
 - promuovere e favorire lo scambio tra i Soci di idee, esperienze e informazioni in materia di gestione dei rischi aziendali, politica assicurativa, definizione e gestione dei contratti di assicurazione;
 - contribuire al progresso ed alla divulgazione nelle Aziende pubbliche e private, negli organismi ed enti pubblici e privati, delle tecniche di gestione dei rischi e dei contratti di assicurazione, promuovendo e patrocinando l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento professionale, e di ogni altra iniziativa appropriata operando, se del caso, con persone fisiche o giuridiche, quali Associazioni del settore, sia italiane sia estere, Imprese di Assicurazione, Autorità Pubbliche competenti, nazionali ed europee, Intermediari assicurativi e finanziari, Banche, Periti ed Enti vari (compresi gli organi di controllo);
 - mantenere e sviluppare rapporti e relazioni con le associazioni di industriali e di categoria, con gli organismi e enti delle autorità di controllo, con il mondo accademico universitario e con la formazione professionale e manageriale nell'ambito generale della gestione dei rischi e dei contratti di assicurazione;
 - condurre e promuovere studi e ricerche di settore, organizzare o patrocinare riunioni e conferenze, fare proprie pubblicazioni, scambiare informazioni utili fra gli Associati, nel rispetto degli obblighi loro imposti dalle rispettive funzioni.
2. L'Associazione fornisce inoltre, coerentemente con lo scopo sociale, supporto ed assistenza tecnica in tema di gestione dei rischi e di contratti assicurativi con esclusione di ogni attività afferente, direttamente o indirettamente, all'intermediazione assicurativa.

3. Sulla base di un proprio regolamento interno, l'Associazione, su domanda dell'Associato, può:
 - esaminare la preparazione professionale dell'Associato;
 - vagliare la sua volontà di:
 - a) perseguire l'aggiornamento professionale secondo iter formativi prestabiliti anche in conformità a disposizioni di Organismi ministeriali italiani e comunitari;
 - b) partecipare attivamente alla vita associativa;
 - accertare il suo impegno al rispetto del Codice di Etica Professionale in essere presso l'Associazione;
 - rilasciare dichiarazione di inserimento nella Sezione "Soci Certificati".
4. L'Associazione potrà realizzare lo Scopo Sociale anche tramite la costituzione di, l'acquisizione di, o la partecipazione in società, fondazioni, associazioni aventi per oggetto attività simili.
5. L'Associazione non può prestare fidejussioni né garanzie di altro tipo, anche reali, a favore di terzi.
6. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà organizzare, al massimo due volte l'anno, iniziative finalizzate alla raccolta di fondi.

Art. 5 - Associati

1. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1.1: "Soci ordinari":

- a. le persone fisiche che, nell'ambito di Aziende, Enti e Organizzazioni commerciali e di servizi, e in quanto utenti di assicurazioni, svolgono mansioni di gestione e controllo di rischi aziendali e/o di definizione e gestione di inerenti programmi assicurativi;
- b. quanti presso Università, Associazioni ed Ordini Professionali si occupano di gestione dei rischi e/o programmi assicurativi;
- c. quanti svolgono per Aziende o Enti attività di consulenza affini all'attività del risk manager e/o del responsabile di assicurazioni aziendali;
- d. le associazioni nazionali o estere aventi scopo sociale analogo a quello dell'Associazione.

La partecipazione alle attività associative può avvenire sia a titolo personale sia in qualità di rappresentante dell'Azienda, Ente, Organizzazione o Organismo di appartenenza.

Ha diritto alla qualifica di "Socio sostenitore" il Socio Ordinario che corrisponde un ulteriore contributo rispetto alla quota associativa ordinaria; tale contributo non può essere di entità inferiore al 40% (quaranta per cento) della quota stessa.

È istituita in seno all'Associazione la Sezione "Soci Certificati" nella quale sono inseriti i Soci Ordinari che ne facciano specifica richiesta e che abbiano i requisiti accertati come dal presente Statuto.

È precluso ai Soci Ordinari lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di qualsiasi attività assicurativa o di intermediazione assicurativa - con l'eccezione di coloro che la esercitano nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro attraverso compagnie, agenzie o broker di assicurazione "captive".

1.2: “Soci Onorari”, senza diritto di voto:

le persone particolarmente rappresentative del mondo imprenditoriale, professionale ed accademico nominate dall'assemblea dei soci, su indicazione del Consiglio Direttivo.

1.3: “Soci Anziani”:

i "Soci Ordinari" che, particolarmente distintisi nell'attività associativa, abbiano cessato la propria attività lavorativa e che continuino a mettere a disposizione dell'Associazione la loro opera; essi sono designati dal Consiglio Direttivo e partecipano all'Associazione a titolo gratuito e con diritto di voto.

1.4: “Associati senza diritto di voto”:

a. in qualità di Utenti di Servizi ANRA:

- quanti, svolgendo attività di intermediazione assicurativa in proprio o nell'ambito di Società o di Studi professionali, contemplino nell'ambito delle proprie funzioni attività di risk management o attività affini;
- i prestatori di lavoro, a qualunque titolo, nell'ambito di Imprese di assicurazione, società di intermediazione assicurativa e altri enti abilitati alla distribuzione di prodotti assicurativi, purché si occupino di risk management o attività affini;

b. in qualità di Affiliati:

coloro che, già Soci Ordinari, continuino a svolgere attività di risk management e di promozione dell'Associazione, pur avendo cessato il rapporto di dipendenza aziendale o l'attività di consulenza;

c. in qualità di Aspiranti Soci:

coloro che intendano avviarsi alla professione di risk/insurance manager e chiedano all'Associazione un supporto di conoscenza e di formazione.

Gli “Associati senza diritto di voto” non possono partecipare alle riunioni assembleari né rivestire cariche in seno agli Organi Sociali.

Art. 6 - Ammissione e perdita della qualifica di Associato

1. L'ammissione ad Associato è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, a seguito della valutazione della domanda scritta, inoltrata dal candidato all'Associazione, corredata dagli elementi comprovanti i requisiti di cui all'art. 5.
2. Gli Associati hanno titolo ad esercitare i propri diritti e doveri in relazione al presente Statuto solo se in regola con la quota associativa o con il contributo annuale stabiliti di anno in anno dall'Assemblea.
3. La qualifica Associato si perde:
 - al venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - per dimissioni, formulate per iscritto al Presidente;
 - per mancato pagamento della quota sociale o del contributo annuale, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - per indegnità, accertata dal Consiglio Direttivo; l'espulsione dell'iscritto viene deliberata a maggioranza assoluta con scrutinio segreto.
4. La perdita della qualifica di Associato non comporta la restituzione della quota o del contributo corrisposti per l'anno in corso.

Art. 7 - Patrimonio dell'associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili acquisiti o che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - b) da donazioni, elargizioni, lasciti e successioni di terzi ed associati;
 - c) dagli eventuali avanzi delle gestioni accantonati per specifiche finalità.
2. Le entrate sono costituite:
 - a) dai contributi degli Associati costituiti dalle quote associative annuali nella misura stabilita dall'Assemblea;
 - b) dai contributi straordinari versati dai soci;
 - c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
 - d) dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di ogni altra attività connessa all'attività istituzionale;
 - e) dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Quote associative

1. La quota associativa deve essere versata entro il termine fissato dall'Assemblea.
2. L'esercizio dei diritti dell'Associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo pagamento della quota associativa e di quant'altro dovuto nei termini fissati dal Consiglio e da questo Statuto.
3. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il Bilancio non esonera dal pagamento della quota per l'anno in corso.
4. È escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso o comunque di perdita della qualifica di associato per qualsiasi causa.

Art. 9 - Organi Sociali

1. L'Associazione opera mediante i seguenti organi:
 - Assemblea dei Soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - delibera, nei limiti dello Statuto, sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
 - approva, entro il primo trimestre di ogni anno, il Bilancio consuntivo con la Relazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre;
 - alle scadenze previste, fissa il numero, tra sette e tredici, dei componenti il Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci con diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti, e ratifica, a proprio insindacabile giudizio, la nomina dei Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo durante l'esercizio;
 - determina - su proposta del Consiglio Direttivo - l'ammontare della quota sociale annuale per le diverse categorie di Associati;
 - delibera su tutte le questioni di competenza della gestione ordinaria;
 - approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti dell'Associazione;
 - su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Presidente Onorario dell'Associazione.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento - anche a mezzo di delega - della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.

2. L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni non di competenza della gestione ordinaria.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento - anche a mezzo di delega - dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo degli stessi.

3. I Soci che intervengono in Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, ed in seduta ordinaria e/o straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o che venga richiesto da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

5. Le eventuali modifiche allo Statuto potranno essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno un quinto dei suddetti Soci.

6. Ciascun Socio ha diritto ad un voto; è ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto.

7. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo; in caso di assenza o di impedimento di questi, lo sostituisce un Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

9. Le delibere dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono valide se approvate dalla maggioranza dei Soci votanti.

10. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci con diritto di voto al domicilio risultante dai libri sociali a mezzo di lettera semplice almeno quindici giorni prima, o a mezzo fax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

11. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, decorso almeno ventiquattro ore dalla prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

13. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nonché alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione (se nominato) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

14. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

15. Per argomenti di particolare interesse e non di competenza specifica dell'Assemblea Straordinaria possono essere indetti dei Referendum su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

16. In tal caso l'Assemblea viene tenuta mediante l'invio, a tutti i Soci votanti, delle delibere proposte dal Consiglio Direttivo, da parte del Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

17. Si intendono regolarmente approvate le delibere che raccolgano l'assenso scritto della metà più uno dei suddetti Soci, espresso all'Associazione entro il termine fissato nella comunicazione del Referendum.

18. Il Presidente redige regolare verbale dell'Assemblea così consultata e comunica a tutti i Soci il risultato relativo alle delibere oggetto del Referendum.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri compreso fra sette e tredici membri, scelti tra i "soci ordinari".

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.

3. I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.

4. Il Consiglio Direttivo può provvedere, mediante cooptazione - e nel rispetto delle maggioranze di rito - alla sostituzione dei Consiglieri usciti durante l'esercizio, sottoponendo alla ratifica della prima Assemblea Ordinaria le nomine effettuate.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.

6. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti; il Consiglio può inoltre eleggere tra i Soci con diritto di voto - anche non Consiglieri - il Segretario Generale ed il Tesoriere; Presidente, Vice Presidenti, Segretario Generale e Tesoriere - ove nominati - costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

7. Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente.

8. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Il Consigliere che non partecipa a quattro riunioni di Consiglio Direttivo consecutive decade dall'ufficio.

10. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è tenuto a dare esecuzione alle delibere assembleari e di Consiglio, nonché all'adempimento delle disposizioni tutte del presente Statuto.

11. Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento; in mancanza o impedimento anche del Vice Presidente, i poteri del Presidente spettano al Consigliere più anziano in carica o, a parità di anzianità di carica, al Consigliere che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

12. Il Segretario Generale coordina con il Presidente, nei limiti del mandato e dei poteri a lui conferiti, l'attività della Segreteria operativa, partecipa alla formulazione del programma delle iniziative esterne, mantiene rapporti con gli abituali interlocutori del mercato assicurativo nazionale ed internazionale, presta assistenza tecnica alla base associativa in materia di gestione dei rischi e di assicurazioni.

13. Il Tesoriere cura, nell'ambito del mandato conferito dal Presidente, la regolare amministrazione dell'Associazione.

14. Il Consiglio può altresì istituire Sezioni decentrate o Uffici distaccati di Sezione, nonché nominare Corrispondenti di area.

15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte in presenza della metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nominati dall'Assemblea o per cooptazione; in casi di parità prevale il voto del Presidente.

16. I Corrispondenti di area designati dal Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, a titolo consultivo.

17. Il Consiglio Direttivo redige i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi quelli relativi agli adempimenti e modalità inerenti alla Sezione Soci Certificati, regolamenti che sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

18. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei soci la nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione.

Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico.

2. Il comitato svolge funzioni consultive affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'associazione.

3. Il comitato può proporre al consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'associazione.

4. Il comitato è composto da tre a sette membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza del Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico.

5. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà il comitato Tecnico-Scientifico può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino al primo Consiglio Direttivo convocato per qualsiasi motivo.

6. Il comitato nomina fra i suoi membri un presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il presidente del consiglio direttivo.

Art. 13 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.
2. È composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
3. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Bilancio

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4 o destinati a sostenere attività similari e connesse nel campo no-profit.
4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti no-profit che per legge o Statuto perseguano le medesime finalità.

Art. 15 - Estinzione dell'Associazione

1. L'Associazione si estingue nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
3. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 16 – Norme applicabili

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

All'originale firmato:
Annita Pappagallo - Massimo Linares (L.S.)

Milano, 24.10.2007